

Stato ha da tempo lanciato grandi progetti per trasformare radicalmente le stazioni italiane attraverso interventi di modernizzazione infrastrutturale, di riorganizzazione dei servizi ai viaggiatori, di miglioramento dei sistemi di informazione ferroviaria (...) e che l'impegno di RFI per assicurare un'ampia disponibilità di servizi e riqualificare le stazioni ha previsto lo stanziamento di circa 600 milioni di euro a cui si devono aggiungere altri 520 milioni di euro che saranno utilizzati dalle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato specificatamente costituite per gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare delle stazioni —:

se, all'interno del programma di riqualificazione delle stazioni, possano essere inseriti interventi volti a riqualificare e rendere fruibili stazioni di dimensioni limitate e a frequentazione ridotta che, sebbene non abbiano rilevanza da un punto di vista aziendalistico hanno ancora una elevata importanza sociale per molti cittadini pendolari;

quali atti abbia intrapreso o intenda intraprendere per far sì che gli interventi infrastrutturali, a carico di RFI, volti a garantire la riapertura della Stazione di Villa Cadè siano attuati in tempi rapidi.

(4-07647)

PERLINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si è avuta notizia che la direzione della *Wagon Lits* Italia ha comunicato le decisioni in merito al servizio di vagoni letto, con decorrenza 15 dicembre 2003, attribuendole, a quanto risulta all'interrogante, alla responsabilità di Ferrovie dello Stato. Tali decisioni riguardano: la radiazione di 57 vetture letto vecchio modello e la soppressione di 21 servizi e la limitazione di altri 5, con la conseguente riduzione delle corse da 45.000/anno a circa 32.000/anno;

ulteriori difficoltà potrebbero derivare dalle decisioni di Artesia sui servizi internazionali, attese per il mese di ottobre 2003;

tutto ciò comporta la concreta riduzione di almeno 150 posti di lavoro, per lavoratori che non hanno alcuna alternativa occupazionale, né possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali (anche per il mancato rispetto di un impegno assunto a maggio 2000 dalla società *Wagon Lits*);

si tratta di decisioni gravi che incidono negativamente sulla funzionalità del servizio e soprattutto sull'occupazione, in un momento nel quale il Governo è invece impegnato con successo al rilancio della occupazione attraverso le incisive riforme in materia economica e del mercato del lavoro —:

quale sia il reale stato della questione;

quali siano stati gli interventi posti in atto e quelli da intraprendere affinché *Wagon Lits* possa ritornare sulle sue decisioni;

quali misure si intendano adottare per la salvaguardia dei posti di lavoro;

se non sia il caso di intervenire proponendo misure volte al rilancio del settore così salvaguardando e migliorando il servizio nonché salvando i posti di lavoro.

(4-07648)

* * *

INTERNO

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

la giunta comunale della città di Torino, con deliberazione dell'8 gennaio 2003 avente ad oggetto «*Interventi nei confronti di minori stranieri vittime di sfruttamento. Attivazione di una struttura comunitaria protetta a carattere sperimentale*», dopo aver rilevato la presenza in città di circa un centinaio di minori stranieri non accompagnati, prevalentemente

rumeni e marocchini infraquattordicenni, che sono sfruttati da adulti in attività illegali e scappano dopo breve tempo dalle comunità in cui vengono collocati, affermava l'esigenza di « organizzare l'eventuale loro rimpatrio assistito presso le famiglie o in Centri di assistenza nei paesi d'origine » e deliberava l'attivazione di una struttura comunitaria protetta « per accogliere i minori in attesa che vengano espletate le pratiche di identificazione, le indagini e il ritrovamento delle famiglie nei paesi d'origine e predisposto l'eventuale rimpatrio assistito »;

nell'« Invito alla trattativa privata per la gestione di attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in struttura comunitaria protetta a carattere sperimentale » della città di Torino (Divisione servizi socio-sanitari, Settore stranieri, nomadi e adulti in difficoltà, Ufficio minori stranieri) del 10 gennaio 2003, veniva specificato che il personale « dovrà attivare tutte le precauzioni necessarie e possibili onde evitare l'allontanamento dalla struttura dei minori stessi » e che il trattenimento potrà durare « per un massimo di 60 giorni »;

la prefettura e il comune di Torino e il comitato per i minori stranieri in data 19 giugno 2003 firmavano un « Protocollo di collaborazione per il rimpatrio dei minorenni romeni vittime di sfruttamento » con l'Autorità Nazionale per la Protezione dei Minori e Adozione e il consiglio locale del III distretto del municipio di Bucarest e un « Protocollo di collaborazione per il rimpatrio dei minorenni marocchini vittime di sfruttamento » con il Consolato del Regno del Marocco a Torino in cui si stabiliscono le modalità di collaborazione per l'identificazione, il ritrovamento della famiglia nel paese d'origine e il rimpatrio dei minori non accompagnati rumeni e marocchini;

la prefettura e il comune di Torino e il comitato per i minori stranieri concordavano infine le modalità operative per dare attuazione ai succitati protocolli d'intesa;

risulta che il trattenimento fino a 60 giorni di minori anche infraquattordicenni, non abbia fondamento legale né in ambito penalistico né in ambito civilistico;

per i minori la privazione della libertà personale in ambito penalistico non ha fondamento legale in quanto l'età dell'imputabilità è fissata a 14 anni e, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, qualsiasi misura limitativa della libertà personale può essere attuata in un regime che impedisce la fuga solo con la misura cautelare della custodia in carcere (nei limiti rigorosissimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica stesso) oppure in esecuzione di pena detentiva;

risulta inoltre impossibile individuare tale fondamento in ambito civilistico, nei poteri che il nostro ordinamento riconosce al tutore, non essendo sostenibile che il trattenimento di un minore in una struttura chiusa per due mesi possa legittimamente rientrare nella potestà genitoriale;

la legge n. 176 del 1991, che attua la Convenzione sui diritti del fanciullo, stabilisce (articolo 3) che: « In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente »;

l'articolo 1, comma 4 del (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 stabilisce che « Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore »;

numerose associazioni e alcuni docenti dell'università di Torino hanno rivolto nel febbraio 2003 un appello al comune, al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare con il quale chiedono che non venga realizzata la « struttura comunitaria protetta » secondo le modalità delineate nel relativo invito alla trattativa privata;

nell'appello, oltre a una serie di proposte per una nuova intesa tra istituzioni e privato sociale, si auspica che il rimpatrio sia richiesto solo ed esclusivamente nell'interesse del minore e a fini di ricongiungimento familiare, e non venga richiesto nei casi in cui la famiglia del minore non sia rintracciata o risulti inadeguata —:

se ritengono che l'attivazione di una « struttura comunitaria protetta » in cui trattenere i minori stranieri non accompagnati, in primo luogo in vista del loro rimpatrio, sia finalizzata a garantire il « superiore interesse del minore », nel rispetto di quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991 e non costituisca invece una misura, dalle caratteristiche sotto molti aspetti simili al trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza per immigrati adulti in attesa di espulsione, finalizzata ad allontanare questi minori in vista della tutela dell'ordine pubblico;

su quali norme di legge si fondi il trattenimento fino a 60 giorni di minori anche infraquattordicenni, non potendosi individuare il fondamento legale di tale privazione della libertà personale né in ambito penalistico, né in ambito civilistico;

se la mancata previsione dell'iscrizione a scuola dei minori trattenuti nella « struttura comunitaria protetta » non costituisca una violazione del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla legge italiana;

se siano a conoscenza del fatto che la prima conseguenza dell'attivazione della « struttura comunitaria protetta » è che i minori stranieri non accompagnati, timorosi di essere trattenuti in vista di un rimpatrio, stanno diventando ancora più diffidenti rispetto a qualsiasi intervento da parte degli operatori sociali e risultano così sempre più esposti allo sfruttamento e al coinvolgimento in attività devianti, con gravi conseguenze in primo luogo sui minori stessi, ma con effetti negativi anche su quella sicurezza dei cittadini che si vorrebbe tutelare;

se il Comitato per i minori stranieri, organo istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali e avente come compito la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, intenda disporre il rimpatrio anche di quei minori la cui famiglia non sia stata rintracciata, malgrado quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, e benché sia fortemente discutibile che l'inserimento in un orfanotrofio in Romania o in Marocco risponda effettivamente al superiore interesse del minore;

in quale modo il Comitato per i minori stranieri intenda verificare che le indagini familiari condotte in Romania e in Marocco siano condotte in modo approfondito e trasparente, secondo gli *standard* adottati dal Comitato stesso;

in quale modo il Comitato per i minori stranieri intenda verificare che i « centri di assistenza » istituiti in Romania e in Marocco, ai quali fa riferimento la delibera della giunta comunale della città di Torino, rispondano a requisiti tali da garantire i diritti dei minori rimpatriati;

quali procedure il Comitato per i minori stranieri intenda adottare per il *follow-up* dei rimpatri eseguiti, al fine di verificare che i minori rimpatriati non vengano ritrafficati e al fine di verificare, più in generale, le condizioni di reinserimento nel paese d'origine (reinserimento nella famiglia d'origine, frequenza scolastica, condizioni di salute eccetera);

quanti rimpatri siano stati disposti dal Comitato per i minori stranieri nei confronti di minori inseriti nella « struttura comunitaria protetta », se in tali casi la famiglia sia stata rintracciata e si sia dichiarata disponibile a riaccogliere il minore;

se ed eventualmente come, in relazione ai rimpatri disposti, i minori siano stati reinseriti nel paese d'origine (inserimento scolastico, frequenza di corsi di formazione eccetera);

se intenda assumere dal comune o dalla prefettura di Torino le seguenti informazioni circa l'effettivo funzionamento della « struttura comunitaria protetta »:

a) numero, nazionalità, età e sesso dei minori inseriti nella « struttura comunitaria protetta » dal momento della sua attivazione;

b) il numero, tra i minori inseriti, dei minori che erano stati colti a commettere un reato;

c) il numero, tra i minori inseriti, dei minori che si sono allontanati dalla « struttura comunitaria protetta »;

d) il numero, tra i minori inseriti, dei minori per i quali sono state avviate e concluse le indagini nel paese d'origine e i tempi per la conclusione delle indagini stesse.

(2-00919)

« Mascia ».

Interrogazioni a risposta orale:

LETTIERI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'agenzia Ansa di Catania ha riportato la notizia dell'esistenza di alcuni casinò virtuali gestiti dalla criminalità organizzata;

tra le tante città interessate vi sarebbero anche Potenza e Matera;

se la notizia fosse vera, la stessa sarebbe grave e preoccupante e rivelerebbe da un lato la capacità della criminalità di infiltrarsi in tutti i settori e dall'altra di inserirsi in tutte le regioni —:

se la notizia sia fondata e, nel caso, quali iniziative intenda adottare.

(3-02748)

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il comune di Selvazzano, in provincia di Padova, ha autorizzato e consentito

l'affissione sugli spazi comunali manifesti dal titolo « Fascismo e libertà », con il disegno di un fascio littorio;

la XII disposizione Transitoria e Finale della Costituzione italiana vieta « la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »;

l'articolo 4 della legge 645/1952 (« legge Scelba ») prevede il reato di apologia del fascismo e vieta la propaganda per la costituzione del movimento fascista, sanzionando tale reato con pene severe. L'articolo 1 della stessa legge definisce antidemocratica e propria del partito fascista quell'attività « rivolta alla esaltazione dei metodi, di esponenti, di principi, di fatti propri del predetto regime, finalizzata a compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista »;

molti cittadini di Selvazzano, nel corso della seconda guerra mondiale, hanno perso la vita per difendere i valori della libertà e della democrazia —:

quali valutazioni il Governo esprima in merito al fatto denunciato in premessa, teso a screditare la memoria storica del Paese e del disconoscimento delle radici antifasciste della nostra Costituzione della Repubblica;

se il Governo non ritenga che i fatti di cui sopra costituiscano violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, in particolare dell'articolo 4, così come modificato dalla « legge Mancino » n. 205 del 1993, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare. (3-02751)

Interrogazioni a risposta scritta:

RICCIOTTI, COSENTINO, NICOTRA, SANZA, TESTONI, FERRO, LEZZA, MEREU, MASINI, AMATO, BAIAMONTE, OSVALDO NAPOLI, ANTONIO BARBIERI, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI, PINTO e MONDELLO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 33, comma 2, della legge finanziaria per il 2003, ha stanziato 15

milioni di euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia per l'adeguamento dell'indennità perequativa in base alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 26;

a tutt'oggi la predetta indennità non è stata incrementata;

l'aspettativa dei suddetti dirigenti non è stata ancora soddisfatta, mentre altre categorie dello Stato hanno già avuto un concreto riscontro, come avvenuto per i fondi destinati alla retribuzione dei funzionari della carriera prefettizia —

quale sia il motivo del ritardo per l'assegnazione di 15 milioni di euro ai dipendenti di polizia e delle Forze Armate;

quali siano in concreto i criteri di distribuzione e quanto tempo i beneficiari dovranno attendere;

se non si intenda provvedere in tempi rapidissimi, anche per evitare che i fondi ricadano nei residui passivi della prossima legge finanziaria. (4-07633)

RICCIOTTI, COSENTINO, NICOTRA, SANZA, TESTONI, FERRO, LEZZA, MEREU, AMATO, MASINI, SARDELLI, ANTONIO BARBIERI, PALMIERI, PINTO, MONDELLO e BAIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

all'articolo 33 della legge finanziaria relativa al 2003, sono stati stanziati 35 milioni di euro al fine di assicurare, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi, una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti sia della stessa Polizia di Stato sia che delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;

a tutt'oggi la suddetta « valorizzazione economica » non è stata ancora attuata;

l'aspettativa dei direttivi delle Forze di polizia, nonché delle Forze armate non è stata ancora soddisfatta, nonostante i

solleciti proposti dall'Associazione nazionale funzionari di polizia nelle sedi istituzionali;

in materia di carriera dei funzionari della Polizia di Stato, resta aperta la questione della equiordinazione normativa ed economica ad omologhi comparti del pubblico impiego quale quello dei funzionari prefettizi;

lo stesso articolo 33 al comma 3, tra l'altro, prevedeva espressamente che lo stanziamento, concesso in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica, fosse dato in attesa dell'approvazione delle « Norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate » —

quale sia il motivo del ritardo per l'assegnazione dei 35 milioni di euro ai funzionari di polizia ed ai gradi e qualifiche delle altre Forze di polizia e armate equiparati;

quali siano in concreto i criteri di distribuzione e quanto tempo gli stessi dovranno attendere;

si richiede, inoltre, di provvedere in tempi rapidissimi per evitare che i fondi siano persi. (4-07638)

TUCCI e VITALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al pari di altre città italiane, la città di Taranto è stata interessata nella giornata di giovedì 2 ottobre da forti manifestazioni di protesta di lavoratori interessati dai recenti provvedimenti governativi in materia di soppressione dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto;

le manifestazioni, pur legittime, che hanno interessato il centro nevralgico della città, sono culminate nell'occupazione del ponte girevole, vero snodo di

tutta la circolazione urbana, con l'effetto non solo di paralizzare il traffico cittadino ma anche di impedire ogni possibile intervento di emergenza, con grave pregiudizio per la pubblica sicurezza;

negli ultimi anni il ponte girevole è diventato la sede su cui si sviluppano azioni di protesta e/o occupazioni senza che mai sia stata individuata una possibile azione di difesa preventiva da parte delle forze dell'ordine pubblico —:

sulla base delle suesposte considerazioni, quali iniziative intenda adottare per evitare il ripetersi di tali eventi, pur nel rispetto del diritto garantito ad ogni cittadino a manifestare e protestare senza tuttavia in nessun caso porre a rischio la pubblica sicurezza. (4-07639)

ZUNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dalla fine degli anni cinquanta opera in Carcare, provincia di Savona, un reparto di polizia stradale, principalmente impegnata sull'autostrada Torino-Savona;

sono state attivate le procedure per costruire in Mondovì (Cuneo) una nuova sede idonea ad ospitare un nucleo di polizia stradale, finalizzato al servizio di sorveglianza sulla autostrada A6;

la realizzazione di questa sottosezione risulterebbe destinata ad assorbire le esigenze operative oggi esplicitate dal reparto di Carcare, sulla viabilità autostradale, portando così alla soppressione di quest'ultimo;

nei mesi precedenti il sindaco del comune di Carcare, con l'adesione di tutti i sindaci della Valle Bormida, ha più volte fatto presente al Capo della polizia di Stato la necessità del mantenimento del reparto di Carcare, con un numero adeguato di agenti, da impegnare sulla rete viaria della Valle Bormida e per garantire un adeguato controllo del territorio, tenuto conto che:

la valle Bormida è composta da moltissimi comuni che non hanno in organico agenti di polizia municipale;

la valle Bormida ha un'ampia estensione territoriale (circa 550 chilometri quadrati), servita da numerose strade provinciali ed ex statali sulle quali transitano normalmente migliaia di veicoli al giorno, è caratterizzata da numerose attività industriali e produttive, presenta un'elevata incidenza di sinistri stradali;

le attuali stazioni dei Carabinieri, alla luce dei loro specifici compiti di istituto e dei noti problemi di organico, non possono garantire un servizio di prevenzione sulle arterie stradali sopra citate;

in altre zone della provincia di Savona sussiste una presenza della Polizia stradale, in servizio su viabilità non autostradale;

riconoscendo la fondatezza delle ragioni sopra citate, l'ufficio coordinamento e pianificazione Forze di polizia del dipartimento della Pubblica sicurezza, ha inviato, al prefetto di Savona, una nota con la quale si informa che l'ufficio sta valutando l'opportunità di confermare il reparto di Carcare, trasformandolo eventualmente in distaccamento, alla luce della « particolare realtà operativa di Carcare che pone particolari riflessioni connesse alla presenza complessiva delle FF.PP. in quel comune, che potrebbe divenire insufficiente qualora si procedesse alla soppressione del reparto » —:

quali iniziative si intendano assumere per garantire alle comunità locali della valle Bormida il mantenimento del distaccamento della polizia stradale di Carcare, da impegnare sulla rete viaria intercomunale e interregionale nei suoi specifici compiti di istituto, al fine assicurare un'opera di prevenzione e repressione, vista l'alta professionalità acquisita dagli agenti e dirigenti della polizia stradale.

(4-07643)

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la trasmissione televisiva « Striscia la notizia », in data 6 ottobre 2003, ha tra-

smesso un filmato inerente gli scontri verificatisi in occasione della manifestazione indetta da varie sigle e associazioni contro il vertice dei ministri europei svoltosi a Roma il 4 ottobre 2003;

nel filmato in questione si vede un agente di polizia picchiare un uomo di circa sessant'anni, presente sul luogo degli scontri; l'uomo appare indifeso e senza alcuna intenzione di offendere ma, nonostante ciò, l'agente lo colpisce ripetutamente fino a provocargli un'ampia ferita alla testa, che, secondo il commento dei conduttori della trasmissione, viene procurata dal gancio metallico del manganello, impugnato al contrario;

nel filmato le sembianze dell'agente appaiono chiaramente riconoscibili durante tutta la dinamica dell'episodio in questione;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine interna tesa ad accertare le generalità dell'agente e a appurare le motivazioni del suo comportamento, che appaiono decisamente non consone alle regole di condotta che gli operatori dell'ordine sono tenuti a rispettare in occasione di scadenze di piazza —:

se non ritenga opportuno, anche in considerazione della necessità di tutelare la professionalità e la reputazione degli agenti impegnati nella giornata del 4 ottobre 2003, sanzionare adeguatamente il comportamento dell'agente, qualora fossero accertate le sue responsabilità. (4-07650)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

in data 7 agosto 1998 veniva sottoscritto, dall'ARAN e dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali: CISL,

CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB e UGL, l'accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

in data 7 luglio 2003 l'ARAN e le organizzazioni e confederazioni sindacali: Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Federazione Nazionale Gilda-Unams, Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno sottoscritto un protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del comparto scuola e la tempistica delle procedure elettorali;

dall'inizio del mese di ottobre sono state avviate le procedure elettorali nelle diverse istituzioni scolastiche italiane e per il prossimo 20 ottobre è previsto l'annuncio delle elezioni per il rinnovo delle RSU;

in numerose istituzioni scolastiche i dirigenti stanno rifiutando di concedere assemblee sindacali per la presentazione delle liste alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

tale atteggiamento di fatto costituisce una limitazione della democrazia sindacale e limita il diritto del personale docente ed ATA di poter conoscere le posizioni e proposte delle diverse OOSS per le elezioni delle RSU, di poter scegliere a quale assemblea prendere parte nell'esercizio della libertà sindacale —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per rimuovere tale discriminazione e permettere anche alle organizzazioni e confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle RSU a parità di condizione con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale della scuola;